



**PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE
DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA PER
L'ANNO ACCADEMICO 2019-2020 PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE**

PARTE I – PREMESSE GENERALI

1. AVVERTENZE GENERALI

1.1 Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio

La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare. La documentazione prodotta dalle istituzioni di istruzione superiore relativa ai singoli candidati ai corsi richiedenti visto è da considerarsi di supporto alle procedure valutative delle rappresentanze diplomatiche, e non implica automaticamente il rilascio del visto.

1.2 Competenze per il riconoscimento accademico dei titoli e per l'idoneità all'immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative di competenza delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi.

1.3 Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti procedure **si applicano esclusivamente**:

- agli studenti internazionali che necessitino di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo.¹

Le **seguenti procedure non si applicano**:

- ai cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Lichtenstein e alla Confederazione Elvetica, alla Repubblica di San Marino e alla Santa Sede, anche se in possesso di titolo estero;
- agli stranieri già regolarmente presenti in Italia² espressamente indicati nell'art.39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286³;

¹ Per l'accesso ai corsi è necessario aver compiuto 17 anni al momento del rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a condizione che l'ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l'ammissione alla frequenza scolastica in età precoce e l'acquisizione del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età.

² In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono ai fini della presente circolare (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA PER L'ANNO ACCADEMICO 2019-2020 PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

- agli **studenti beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea** di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per il programma "Erasmus Mundus" estese al programma "Erasmus Plus", nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- limitatamente alla procedura e alla documentazione richiesta per la valutazione dei titoli, **agli studenti partecipanti a corsi di studio organizzati congiuntamente tra due o più istituzioni italiane e straniere**, per i quali si rimanda a quanto stabilito dalle apposite convenzioni (art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005) sottoscritte dalle istituzioni di formazione superiore per la realizzazione di tali corsi; le istituzioni della formazione superiore forniranno gli elenchi degli studenti selezionati all'interno di tali programmi congiunti direttamente alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari al fine della richiesta di visto da parte di questi ultimi.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di **corsi singoli, può essere rinnovato**, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, per l'accesso ai diversi corsi di formazione *post lauream* (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari), purché siano funzionali a tali corsi.

3. PROCEDURE PER CITTADINI NON RICHIEDENTI VISTO IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO

I candidati italiani con titolo estero, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" **accedono senza limitazioni di contingente** ai corsi universitari, se in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello italiano richiesto e riconosciuto idoneo secondo l'autonoma valutazione svolta dalla singola istituzione di formazione superiore.

I candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all'istituzione della formazione superiore prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesta da ciascuna istituzione, e accedono alla valutazione a parità di condizioni dei possessori di titolo italiano. I titoli di studio rilasciati da autorità estere sono corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'istituzione ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, *Diploma Supplement*, certificati degli esami, attestazioni di centri ENIC-NARIC, dichiarazioni di valore o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero.

I cittadini Paesi dell'Unione richiedono l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

³ "E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA PER L'ANNO ACCADEMICO 2019-2020 PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

4. DOMANDA DI PRESCRIZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE

4.1 Preiscrizione universitaria

La formale domanda di accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale degli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero, dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di **preiscrizione universitaria**, che precede le successive fasi di immatricolazione. Tale preiscrizione avrà luogo attraverso l'espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico-consolari. In relazione alla presente procedura, lo studente accerterà nel sito dello stesso Ateneo se debba svolgere adempimenti aggiuntivi, correlati ad eventuali autonome esigenze locali. I termini previsti per le procedure relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale il cui inizio è fissato dagli Atenei nel secondo semestre dell'anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR.

L'iscrizione alle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale in: medicina e chirurgia, medicina e chirurgia in lingua inglese ove attivati dagli atenei, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di architetto, avviene secondo le procedure attive nel portale <http://www.university.it/>. L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente e non è subordinata all'avvio preliminare delle procedure di preiscrizione universitaria presso le rappresentanze diplomatico-consolari, che devono, invece, essere avviate e formalizzate, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dai calendari.

Le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei corsi propedeutici (*foundation course*) non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole istituzioni, in relazione all'inizio dei corsi stessi.

4.2 Valutazione preventiva

Le istituzioni che intendano selezionare direttamente i candidati ai propri corsi di studio precedentemente alla procedura di preiscrizione universitaria, potranno svolgere una propria **preventiva valutazione** delle singole candidature, richiedendo al singolo studente copia della documentazione di studio e ogni altro documento che ritenessero utile al fine di tale valutazione preventiva (attestazione di enti ufficiali esteri, attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC, ecc.). L'istituzione provvederà ad inviare ai singoli candidati che siano risultati idonei alla immatricolazione, una **Lettera di idoneità all'immatricolazione**, redatta secondo il **Modello D⁴** in allegato alle presenti disposizioni, che dovrà essere presentata dai candidati presso le Rappresentanze diplomatico-consolari in fase di preiscrizione universitaria.

I candidati in possesso della Lettera di idoneità all'immatricolazione, presenteranno tale documento alle Rappresentanze diplomatico-consolari durante le procedure di preiscrizione universitaria. Le Rappresentanze diplomatico-consolari, nei casi in cui il candidato presenti regolare Lettera di

⁴ In tale documento (Modello D) l'ateneo riporterà i dati anagrafici del candidato e le informazioni circa il titolo di studio estero valutato come idoneo alla successiva immatricolazione, oltre ad ogni altro elemento utile al fine dell'ottenimento del visto, come la conoscenza della lingua italiana, la partecipazione a programmi di mobilità strutturata, l'accettazione della domanda con riserva nei casi di non ottenimento del titolo finale e l'eventuale verifica già svolta sulla veridicità del titolo di studio estero. Sarà responsabilità dell'istituzione accademica informare chiaramente il candidato che tale procedura di preiscrizione non comporta alcun diritto all'ottenimento del visto per motivi di studio e che essa non implica alcun diritto alla successiva immatricolazione, che si perfezionerà solo una volta verificati tutti i documenti di studio presentati e perfezionati le relative pratiche. Per la procedura di valutazione dell'idoneità alla immatricolazione svolta dalle singole istituzioni, lo studente potrà verificare direttamente presso l'ateneo quale tipologia di documentazione dovrà essere prodotta e in quale modalità.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE
DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA PER
L'ANNO ACCADEMICO 2019-2020 PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE**

idoneità all'immatricolazione, verificheranno tutti gli elementi collegati alla richiesta di visto per motivi di studio, ad eccezione della valutazione accademica inerente i titoli di studio per l'accesso ai corsi, già svolta dalle istituzioni universitarie, conformandosi su tale punto al parere espresso dall'ateneo, come da normativa vigente, ferme restando le proprie valutazioni in merito all'opportunità o meno di rilascio del visto.

La preventiva accettazione da parte dell'istituzione non sostituisce in nessun caso l'effettiva preiscrizione al corso. Una volta completata la preiscrizione, **tutti gli studenti dovranno chiedere alla rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria.**